REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

relativo alla fornitura di frumento duro al Perù a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in data 28 maggio 1980 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 4 500 tonnellate di frumento duro al Perù a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1980;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione:** 1980.
2. **Beneficiario:** Perù.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Perù.
4. **Prodotto da mobilitare:** frumento duro.
5. **Quantitativo totale:** 4 500 tonnellate.
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:** AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli, via Palestro, 81, Roma; telex 613.003.
8. **Mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:** il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** fob.
13. **Porto di sbarco:** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 28 novembre 1980, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** 15 dicembre 1980 — 15 gennaio 1981.
17. **Importo della cauzione:** 6 ECU/tonnellata.